

XV legislatura

**A.S. 1213:
"Modifiche agli articoli 15 e 16
della legge 3 agosto 2004, n.
206, in materia di benefici per
le vittime del terrorismo"**

Marzo 2007
n. 30



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Olimpia Piscitelli
dott.ssa Carla Di Falco
dott.ssa Nadia Clementi
dott.ssa Valeria Bevilacqua
sig.ra Egizia Barlafante

tel. 2117 - 4644

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

Indice

Premessa	1
Articolo 1 (<i>Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206</i>)	1
Articolo 2 (<i>Relazione al Parlamento</i>)	4

Premessa

Di seguito viene esaminata la nuova RT relativa all'A.S. 1213, verificata positivamente per quanto riguarda la quantificazione degli oneri e negativamente, invece, per quanto riguarda la clausola di copertura finanziaria.

Articolo 1

(Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206)

Il comma 1 estende ai cittadini italiani vittime di eventi terroristici verificatisi all'estero dal 1961 al 2002 e residenti in Italia al momento dell'evento i benefici di cui alla legge n. 206 del 2004¹.

Il comma 2 provvede alla copertura del relativo onere, valutato in 3.570.226 euro per il 2006, 416.389 euro per il 2007 e 487.870 euro a decorrere dal 2008, mediante corrispondente riduzione del "fondo speciale" di parte corrente relativo, per il 2006, al Ministero del lavoro e, per gli anni successivi, al Ministero degli affari esteri.

La RT ha quantificato l'onere sulla base di una stima di 13 vittime di fatti di terrorismo occorsi all'estero nel periodo in esame, per ognuna delle quali si ipotizza, anche sulla base del lasso di tempo trascorso, un unico destinatario delle indennità *una tantum* per ogni deceduto.

¹ Fra i benefici previsti si ricordano in particolare l'elargizione *una tantum* di 200.000 euro, di un assegno vitalizio, di uno speciale assegno vitalizio, di una pensione di reversibilità e di 2 annualità di pensione *una tantum*.

I benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004 sono rappresentati, oltre che dalla citata elargizione *una tantum* (pari a 200.000 euro *pro capite*), da:

1) un assegno vitalizio mensile rivalutato di 515 euro per 12 mensilità;

2) uno speciale assegno vitalizio mensile rivalutato di 1.074 euro per 12 mensilità;

3) una pensione di reversibilità pari all'ultima retribuzione integralmente percepita dal dante causa;

4) l'attribuzione *una tantum* di due annualità di pensione;

5) l'esenzione totale della pensione dall'IRPEF;

6) l'esenzione totale dall'imposta di bollo per atti e documenti relativi alle procedure di liquidazione dei benefici (la connessa perdita di gettito non è stata calcolata, essendo stata valutata di entità irrilevante);

7) l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni prestazione sanitaria e farmaceutica (l'onere *pro capite* è stato valutato in 250 euro, in linea con i dati relativi alla popolazione italiana);

8) il gratuito patrocinio nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili, il cui costo è stato considerato pari a 1.000 euro, per un massimo di tre procedimenti.

L'onere complessivo è stato valutato pari a 4.277.795 euro per il primo anno, 416.389 euro per il secondo e 487.870 a regime. La RT evidenzia poi che l'utilizzo ai fini di copertura del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri non è idoneo allo scopo in quanto tale accantonamento è preordinato unicamente a coprire gli oneri derivanti da accordi internazionali, come segnalato

dal MAE con nota del 7 dicembre 2006. Pertanto, come accennato in premessa, la predetta copertura non è verificata positivamente, ciò ostando all'ulteriore corso del provvedimento.

Al riguardo, si chiede preliminarmente conferma circa l'origine del dato relativo al numero dei beneficiari delle provvidenze in esame, la cui esattezza è allo stato desumibile logicamente soltanto dal fatto che la RGS aveva verificato negativamente tale stima qualora comprensiva dei cittadini italiani residenti all'estero.

Rilevato che correttamente l'onere a regime (dal 2008)² è stato equiparato a quello emergente nell'anno di massima esposizione dell'onere (con ciò conformandosi ad una consolidata giurisprudenza costituzionale), andrebbe acquisita conferma della quantificazione inerente il primo anno (tali oneri sono valutati in 825.453 euro dalla RT, mentre sembrerebbero ammontare a complessivi 247.884 euro³). La discrasia risultante induce a quantificare l'onere per il primo anno di applicazione della norma in 3.700.226 euro.

Analoga conferma andrebbe acquisita per l'onere connesso all'elargizione *una tantum* di 200.000 euro (in base ad un primo ricalcolo, esso sembra essere pari a 2.730.000 euro anziché 2.600.000⁴). Comunque, si ritiene che la misura esatta dell'onere complessivo relativo al 2006, ottenuto sottraendo questo ulteriore

² In realtà, come successivamente asserito, l'onere a regime dovrebbe decorrere dal 2009. Tale discrasia non incide comunque sulla questione della quantificazione dell'onere a regime.

³ La prima cifra si ottiene semplicemente sommando gli oneri relativi ai due assegni vitalizi come erroneamente riportati nella RT, mentre la seconda si ricava moltiplicando per 13 - il numero stimato di beneficiari - la somma degli importi annui dei due assegni (6.180 + 12.888 = 19.068 euro).

⁴ La prima cifra, sulla base sempre di 13 beneficiari, sembra presupporre che la speciale elargizione *una tantum* ammonti a 210.000 euro (210.000 x 13 = 2.730.000), mentre il suo importo è in realtà pari a 200.000 euro (200.000 x 13 = 2.600.000).

importo al totale sopra indicato, ammonti a quanto indicato e coperto nel comma 2 dell'articolo in esame.

Per quanto attiene ai profili di copertura, oltre a far presente la questione sollevata dalla RT circa l'utilizzabilità delle risorse del fondo speciale relative al MAE, appare necessario correggere il periodo di riferimento dell'onere, il cui anno di decorrenza non potrà certamente essere il 2006, come invece indicato nella clausola di copertura.

Si rappresenta, infine, alla luce della vigente normativa contabile, l'opportunità di inserire una apposita clausola di salvaguardia degli effetti finanziari, giacché l'onere in esame non è correttamente configurato dalla norma né appare configurabile in termini di tetto di spesa, trattandosi di diritti soggettivi (fra l'altro non completamente quantificabili con precisione) attribuiti ad una platea di soggetti non esattamente predeterminabile *ex ante*.

Articolo 2

(Relazione al Parlamento)

Viene prevista la presentazione al Parlamento di una relazione del Governo concernente l'individuazione dei cittadini italiani, vittime di atti terroristici verificatisi all'estero dal 1961 e non residenti in Italia al momento di tali eventi.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, si osserva che la disposizione non sembra, di per sé, suscettibile di determinare effetti finanziari, salvo quelli riconducibili alle attività amministrative di raccolta dei dati inerenti gli atti terroristici occorsi all'estero a cittadini italiani non residenti in Italia. Tali effetti, peraltro, si palesano del tutto trascurabili e presumibilmente sostenibili a valere sulle ordinarie risorse di bilancio.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it